

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5069 R	21 maggio 2001	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sul messaggio 19 dicembre 2000 concernente la domanda di grazia presentata da Daniele Cairoli il 17 luglio 2000

PREMESSA

Nel passato furono accettate poche domande di grazia, in quanto devono essere adempiuti dei significativi parametri di gravità delle motivazioni e di eccezionalità del caso. L'istanza in esame è stata presentata da Daniele Cairoli, nato a Sorengo il 16.01.1968 da Nicolao e Angela Giustiniani, originario di Biasca, celibe e attualmente in regime di libertà condizionata.

I FATTI

Il richiedente la grazia veniva condannato dal Tribunale di Rosenheim (Baviera/D) per ripetute infrazioni alla legge sull'immigrazione vigente nella Repubblica federale tedesca. Il Cairoli, assieme allo Stojanovic (cittadino jugoslavo) e su compito di un secondo non ben identificato cittadino jugoslavo, aveva fatto entrare clandestinamente su suolo germanico:

- ◆ nel maggio 1999: 15 stranieri (d'ignota nazionalità e privi di permesso di entrata e dimora per la RFT) per la somma totale di 4'900.- DM;
- ◆ nel giugno 1999: 7 stranieri (d'ignota nazionalità e privi di permesso di entrata e dimora per la RFT) per la somma di 350.- DM ognuno;
- ◆ il 2 luglio 1999: 23 cittadini jugoslavi (17 adulti e 6 bambini privi di permesso di entrata e dimora per la RFT) per la somma di 1'500.- DM.

Il richiedente venne sorpreso nel corso dell'ultima infrazione (il 2 luglio 1999), durante la quale - assieme allo Stojanovic - trasportò 23 persone di cittadinanza jugoslava dall'Italia verso la Germania (ex-dogana autostradale di Kieferfeld/D).

Al momento dei fatti il Cairoli era privo di reddito e senza professione appresa; aveva infatti iniziato gli studi di medicina, interrotti in un secondo tempo e praticato l'attività di autista presso diverse imprese. In seguito, andò al beneficio della cassa disoccupazione fino al marzo 1999.

Il Cairoli venne arrestato e incarcerato il 2 luglio 1999; venne poi condannato il 18 ottobre 1999 a 2 anni e 6 mesi per le infrazioni sopraccitate. Il 14 febbraio 2000 il Landratsamt di Rosenheim decretò per il richiedente e per lo Stojanovic l'espulsione dalla Repubblica federale tedesca e il divieto d'entrata senza termine.

Il 20 giugno 2000 Cairoli venne trasferito su sua richiesta in Svizzera per scontare il resto della pena. Nella stessa occasione Cairoli accettò il fatto che egli scontasse il restante periodo di pena nelle carceri ticinesi.

Il 18 luglio 2000 giunse alla Segreteria del Gran Consiglio la domanda di grazia del Cairoli.

Il 2 agosto 2000, su sollecitazione della Sezione esecuzioni pene e misure, il direttore del PCT Ardia preavvisava negativamente la richiesta. La stessa posizione è stata poi assunta il 26 settembre 2000 dal Consiglio di vigilanza.

Il 19 dicembre 2000 il Consiglio di Stato licenziava il messaggio no. 5069, nel quale si invita a respingere la domanda di grazia presentata da Daniele Cairoli.

La pena scadrà il 30 dicembre 2001, dopo aver beneficiato dal 28 febbraio 2001 della libertà condizionale.

CONSIDERAZIONI

La pena inflitta a Cairoli dal Tribunale di Rosenheim rispetta i parametri della legislazione elvetica e ticinese in materia, in quanto il massimo della pena per queste infrazioni è di 3 anni.

L'eccezionalità e la gravità delle motivazioni per la concessione della grazia, non sussistono nella richiesta in esame. Infatti, il Cairoli era conscio del fatto che doveva espiare per intero la pena durante il trasferimento dalla Germania in Ticino, dove allo scadere dei 2/3 della pena avrebbe beneficiato della libertà condizionale (fatto avvenuto il 28.02.2001).

Inoltre il Cairoli nella domanda di grazia sostiene che: "Il reato fu commesso con la salvaguardia dei valori umani e nel rispetto della dignità umana. Durante tale violazione non furono mietute vittime".

Quanto asserito dal Cairoli discorda da quanto esposto nell'atto di condanna a riguardo dei fatti del 2.07.1999: *"Schwer zu Lasten der beiden Angeklagten fiel demgegenüber in sämtlichen Fällen die hohe Anzahl der geschleusten Personen ins Gewicht, dabei insbesondere hinsichtlich der Schleusung vom 2.07.1999 der Umstand, dass in den Kleintransporter, der von den Angeklagten für die Schleusung benutzt wurde, in eine geradezu menschenverachtenden Weise 17 Erwachsene und 6 Kinder eingepfercht waren. In diesem Zusammenhang war zusätzlich zu Lasten der beiden Angeklagten zu berücksichtigen, dass dieser Kleintransporter für den Transport für so viele Personen überhaupt nicht zugelassen war, die geschleusten Personen waren völlig ungesichert auf der Ladefläche untergebracht, was für den Fall auch nur geringfügiger Zusammenstöße hohes Verletzungsrisiko für die geschleusten Personen mit sich brachte"* (Ausfertigung Amtsgericht Rosenheim, 6 Ls 270 Js 22050/99, pag. 7). Insomma due aggravanti sul conto dei passatori Cairoli e Stojanovic per il metodo disprezzante della dignità umana e la messa in pericolo della vita altrui nel trasportare i clandestini.

La critica indiretta di Cairoli all'accertamento dei fatti non è però di competenza del Gran Consiglio ticinese, bensì la stessa deve essere diretta all'istanza esecutrice.

CONCLUSIONI

Visto quanto sopra esposto e considerate le normative in materia di concessione della grazia, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi invita a respingere la domanda di grazia presentata da Daniele Cairoli.

Per quanto concerne l'interdizione dalla Repubblica federale tedesca, la questione è da demandare all'istanza che ha emanato tale decreto (Landratsamt Rosenheim).

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Norman Gobbi, relatore

Arigoni - Bernasconi - Bosia Volkmer - Colombo - Dafond -

Ferrari F. - Gerosa - Gianoni - Orelli - Pelossi - Quadri - Ricciardi - Vitta